



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 18 del 27/10/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO AI CIMITERI ED ALLA VILLA COMUNALE MARTINA.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (G.U. serie generale n. 132 del 23/05/2020).

Visto il DPCM del 11 giugno 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», (G.U. serie generale 147 del 11/06/2020).

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»

Visto l'ordinanza del 16 agosto 2020 del Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U. serie generale , n. 204 del 17/08/2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Visto il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato in G.U. serie generale n. 248 del 07/10/2020, in recante: *“misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*.

Preso atto della proroga fino al **31 gennaio 2021** dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, pubblicato in GU serie generale n. 253 del 13/10/2020;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, pubblicato in GU serie generale n. 258 del 18/10/2020;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, pubblicato in GU Serie Generale n. 265 del 25/10/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*

Viste l'ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 2020, adottata dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recante misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visto l'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vigente in Sicilia, con particolare riguardo alle norme contemplanti le competenze del Sindaco;

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

- 1) l'apertura al pubblico dei due **cimiteri comunali** ubicati in Rometta centro e nella frazione di Sant'Andrea, tutti i giorni dalle ore **08:00** alle ore **17:00**;
- 2) l'apertura al pubblico della **villa comunale Martina**, tutti i giorni dalle ore **09:00** alle ore **13:00** e dalle ore **15:00** alle **17:00**;
- 3) l'accesso del pubblico ai luoghi di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, è subordinato al rispetto delle seguenti regole di carattere generale:
 - è obbligatorio attenersi alle prescrizioni e limitazione stabilite della vigente normativa nazionale e regionale emanata nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso;
 - è obbligatorio l'uso della mascherina di protezione delle vie aeree salvo le deroghe previste dalle vigenti disposizioni normative;
- 4) l'accesso ai cimiteri di cui al punto 1 è consentito alle seguenti ulteriori condizioni:
 - la permanenza del pubblico dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per la deposizione di fiori, la pulizia ordinaria delle lapidi e la cura delle aree di pertinenza, senza creare intralci o impedimenti dei percorsi comuni che dovranno essere mantenuti liberi e sgombri;

- 5) l'accesso del pubblico all'**area giochi per bambini presente nella villa comunale Martina potrà avvenire negli orari di cui al punto 2** alle seguenti ulteriori condizioni:
- ai minori di età inferiore a 14 anni è **consentito solo se accompagnati da almeno un genitore da un congiunto o da un accompagnatore maggiorenne**, che dovrà attuare modalità di controllo diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini di età inferiore a 6 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità e cronicità';
 - per i minori di età compresa tra 6 e 13 anni appartenenti a differenti nuclei familiari e comunque non legati da rapporti di parentela, nonché per i relativi accompagnatori, è **obbligatorio l'uso della mascheri di protezione delle vie aeree**, qualora vi sia un uso contemporaneo di giochi che non consentono il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - per i minori di età inferiore a 6 anni appartenenti a differenti nuclei familiari e comunque non legati da rapporti di parentela, è **vietato l'uso contemporaneo** di giochi che non consentono il rispetto della distanza interpersonale di **un metro**;
 - l'uso dell'attrezzature comporta l'assunzione da parte degli accompagnatori dei minori, della piena responsabilità all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, e l'obbligo, in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19 di informare immediatamente il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta ed il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente;
- 6) alla società Dauro s.r.l. (cessionario dei cimiteri), a mezzo del personale espressamente individuato, l'obbligo di provvedere:
- alla pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
 - ad apporre cartelli informativi all'ingresso in merito al rispetto dei comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;
 - ad apporre apposita segnaletica per separare i percorsi di entrata ed uscita, garantendo un adeguato servizio di controllo agli ingressi;
 - ad eseguire controlli e verifiche, in maniera assolutamente intransigente e rigorosa nel rispetto delle vigenti disposizioni, comunicando tempestivamente ogni eventuale inosservanza alla Polizia locale.

ORDINA, inoltre

- 7) **limitatamente ai giorni: 31 ottobre ed 1 e 2 novembre 2020 e nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 17:00, nei due cimiteri di Rometta centro e Sant'Andrea:**
- a) all'Ufficio di Polizia municipale di organizzare ed effettuare uno specifico sistema di controllo, sia all'entrata che all'uscita dei cimiteri, nonché al loro interno, al fine di verificare la puntuale e rigorosa osservanza delle norme emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - b) ai responsabili delle Associazioni di volontariato G.I.V.A., PANTERA, MARI E MONTI 2004 operanti sul territorio comunale, di collaborare con il suddetto Ufficio di Polizia municipale, individuando i volontari disponibili ad espletare il servizio di monitoraggio dell'ingresso ed uscita del pubblico nonché della circolazione interna ai cimiteri comunali nelle giornate e nella fascia oraria su indicata;
 - c) alla società Dauro s.r.l. (cessionario dei cimiteri), di organizzare i servizi di vendita lampade e luci votive in modo da evitare la formazione di assembramenti sia internamente che esternamente agli uffici preposti alla vendita.

REVOCA

qualunque provvedimento che risulti in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

CONTROLLI

Il Responsabile della Polizia locale organizzerà il servizio di vigilanza affinché siano eseguiti i controlli diretti sull'osservanza della presente ordinanza, nonché il pronto intervento a richiesta di qualsiasi soggetto che rilevi trasgressioni alle presenti disposizioni.

SANZIONI

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa con un minimo di € **400,00** ad un massimo di € **1.000,00** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.

DISPONE

Che il Responsabile dell'Amministrazione provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- a S.E. Il prefetto di Messina (pec: **protocollo.prefme@pec.interno.it**);
- alla Stazione dei Carabinieri di Rometta (pec: **tme29484@pec.carabinieri.it**);
- al Responsabile della Polizia Municipale - sede;
- al Responsabile dell'Area Tecnica - sede;
- al gestore dei cimiteri di Rometta, società Dauro s.r.l. (pec: **daurosrl@pec.it**);
- al Resp. dell'ass. di volontariato: G.I.V.A.: **postacertificata@pec.associazionegiva.eu**
- al Resp. dell'ass. di volontariato: La Pantera: **associazionelapantera@pec.it**
- al Resp. dell'ass. di volontariato: Mari e Monti 2004: **mariemontirometta@virgilio.it**

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del servizio di protezione civile comunale
Ing. Salvatore Crinò

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nicolò Cannata

Il Sindaco
Avv. Nicola Merlino

Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio.